



**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI
BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO**

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 487/2019



**Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il
diritto allo studio universitario - anno accademico 2019/2020**

INDICE

Borse di studio e servizio ristorazione	Pag. 4
Composizione e numero delle borse di studio bandite	Pag. 5
Condizioni generali di partecipazione al concorso	Pag. 5
Requisiti di merito	Pag. 6
Requisiti di reddito	Pag. 13
Importi di borsa di studio e ristorazione gratuita	Pag. 16
Integrazioni di borsa di studio	Pag. 19
Formazione delle graduatorie	Pag. 20
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ricorsi	Pag. 21
Modalità di pagamento delle borse di studio	Pag. 21
Incompatibilità e trasferimenti	Pag. 22
Decadenza dal beneficio di borsa di studio	Pag. 23
Controlli di veridicità delle autocertificazioni	Pag. 24
Termini e modalità per la presentazione della domanda	Pag. 26
Servizio abitativo	Pag. 28
Servizio abitativo presso il collegio "Carlo Cattaneo", "La Presentazione" e la residenza Pomini	Pag. 29
Sovvenzione Straordinaria	Pag. 35
Appendice 1 - Termini e modalità per la presentazione delle domande	Pag. 37
Appendice 2 – L'ISEE per le prestazioni agevolate del diritto allo studio universitario	Pag. 38



I benefici per il diritto allo studio universitario di cui al presente bando di concorso sono finanziati dai contributi stanziati da Regione Lombardia e dai fondi messi a disposizione dall'Università degli Studi dell'Insubria.

Il concorso si rivolge agli studenti che nell'a.a. 2019/2020 si iscrivono ai corsi di studio dell'Università degli Studi dell'Insubria e che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente bando.

Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica previsti, risulti vincitore della Borsa di Studio.

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio della Borsa di Studio nella misura del 50%, condizione prevista per l'iscritto al 1° anno fuori corso oppure per lo studente iscritto al 1° anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2019.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione pregressa a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2019/2020) con medesimo titolo di studio di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2019/2020, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

Bando di concorso per l'assegnazione dei
benefici per il diritto allo studio universitario
Anno Accademico
2019/2020

BORSE DI STUDIO E SERVIZIO DI RISTORAZIONE

1 – COMPOSIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

1.1 Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio regionale si compone di una parte in denaro e di una parte in forma di servizio ristorazione gratuito. Sono previste alcune integrazioni quali la Mobilità internazionale e gli elevamenti di importo per studenti portatori di handicap.

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6/04/1995; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro e dei servizi gratuiti.

La Borsa di Studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero e con le borse di mobilità inter-regionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755.

1.2 Finanziamento delle borse

Le Borse di Studio sono finanziate da Regione Lombardia e dal MIUR.

L'Università degli Studi dell'Insubria assicura la borsa di studio a tutti gli studenti idonei, integrando con proprie risorse, ove necessario, quelle messe a disposizione dalla Regione Lombardia e dal MIUR.

2 – CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 Chi può partecipare al concorso

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a:

- un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99);
- un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M. 224/99 e assegni di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449).

2.2 Tipologia dei corsi e relativa durata

Il beneficio della Borsa di Studio è finalizzato al conseguimento per la prima volta di ciascun livello di un titolo di studio con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale per un periodo pari alla durata normale del corso più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli iscritti ai corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99 e degli iscritti al TFA), ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4), ad esclusione di quelli indicati al punto 2.1, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.
- per gli studenti iscritti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

2.3 Requisiti

Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i requisiti di merito, di regolarità accademica e di reddito indicati ai punti 3 e 4. Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.

3 – REQUISITI DI MERITO

3.1 Requisiti generali

Non possono partecipare al concorso gli studenti che:

- siano in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2019/2020;
- beneficino per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell'a.a. 2019/2020:

- siano iscritti al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- siano iscritti in posizione di fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di corso di laurea o un trasferimento universitario con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato (vedi 3.1.1);
- siano iscritti a tempo parziale.

Tutti i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l'anno accademico 2019/2020 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive ed essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

3.1.1 Regolarità accademica

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc) che hanno comportato l'irregolarità accademica.

L'interruzione di carriera per maternità, debitamente documentata, comporterà una riduzione proporzionale del requisito di merito atteso.

3.1.2 Regolarità accademica – scolarità pre-universitaria per studi all'estero

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o un corso di laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito un diploma scolastico all'estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni, gli anni universitari nel Paese d'origine necessari per raggiungere la scolarità minima richiesta in Italia non vengono conteggiati ai fini del requisito di merito di cui al punto 3.1.1.

Esempio:

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per un anno in un Ateneo del Paese d'origine

Lo studente che ricade in questa casistica potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero

Esempio:

Ciclo di scolarità di 11 anni → iscrizione per due o più anni in un Ateneo del Paese d'origine

Lo studente che ricade in questa casistica NON potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero, in quanto la durata dell'iscrizione accademica estera eccede il minimo per arrivare ai 12 anni richiesti.

3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

Oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono sia possedere un requisito di accesso sia conseguire durante l'a.a. 2019/2020 un requisito valutato ex post:

1. ***Requisito di accesso:*** aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) **non inferiore a 70/100**. Gli studenti che abbiano conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007);

2. **Requisito di merito ex post:** lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti entro il 10 agosto 2020**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito 2 di cui sopra, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti entro il 30 novembre 2020**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2020 decadono dal beneficio della Borsa di Studio.

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

La formula utilizzata è la seguente:

$35 : 60 = X : \text{numero massimo di crediti sostenibili}$

dove X (livello minimo dei crediti da conseguire) = $35 \times \text{numero massimo di crediti sostenibili} / 60$

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel Regolamento del corso di studio.

I crediti validi per i requisiti di cui sopra sono quelli derivanti da esami sostenuti e verbalizzati entro le date indicate e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente.

3.3 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale

Lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) **entro il 10 agosto 2020**.

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito di cui sopra, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) **entro il 30 novembre 2020**.

Gli studenti che non conseguono entro il 30 novembre 2020 il livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) decadono dal beneficio della Borsa di Studio.

Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si



applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

La formula utilizzata è la seguente:

$20 \text{ (o } 23) : 60 = X : \text{numero massimo di crediti sostenibili}$

dove X (livello minimo dei crediti da conseguire) = $20 \text{ (o } 23) \times \text{numero massimo di crediti sostenibili} / 60$

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel Regolamento del corso di studio

I crediti validi per i requisiti di cui sopra sono quelli derivanti da esami sostenuti e verbalizzati entro le date indicate e riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente.

3.4 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

3.4.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2019:

numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2019						
Corsi di studio	Anno di corso					
	2°	3°	4°	5°	6°	Ultimo semestre (1 anno fuori corso)
<i>Corsi ad accesso libero</i>						
Laurea	35	80	==	==	==	135
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55(*)
Laurea magistrale (**)	30	==	==	==	==	80
<i>Corsi ad accesso programmato</i>						
Laurea	35	88	==	==	==	148
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60(*)
Laurea magistrale (**)	34	==	==	==	==	88
(*) rispetto all'ultimo anno di corso						
(**) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.						
<i>Importante:</i> Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (vedi 3.1.1)						

Per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

Esempio per un 2° anno di corso:

requisito di merito richiesto = $\frac{\text{Crediti massimi previsti} \times 35}{60}$

I crediti massimi previsti per gli iscritti al 1 anno fuori corso sono sempre diminuiti dei CFU assegnati per la tesi.

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel Regolamento del corso di studio, o nel piano di studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda, dalla struttura didattica competente ai sensi dell'art. 12, D.M. 270/2004.

3.4.2 Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) entro il 10 agosto 2019. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano studi dello studente.

MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione (ad esclusione dell'idoneità) per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati

Esempio:

esame 1	voto 26/30	valore: 9 crediti
esame 2	voto 30/30	valore: 12 crediti
esame 3	voto 18/30	valore: 9 crediti
esame 4	voto: approvato	valore : 3 crediti
totale crediti posseduti		33 crediti
totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti (non sono conteggiati i 3 cfu del voto approvato)

Calcolo media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162 +	
totale	756	media ponderata: 756 / 30 = 25,20

3.4.3 Esame di tirocinio dell'area medica

L'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello della Scuola di Medicina viene conteggiato ai fini del requisito di merito se sostenuto e verbalizzato entro e non oltre il 31 ottobre 2019 (sarà necessario confermare, attraverso l'apposita funzione dello sportello online, il superamento dell'esame entro il 12 novembre 2019).

3.4.4 Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- **Fino a cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- **Fino a dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- **Fino a quindici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta durante la carriera e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dagli ordinamenti differenti da quelli istituiti con D.M. 509/99 e D.M. 270/04.

Il criterio proporzionale richiamato al punto 3.4.1 si applica anche ai valori del bonus, ma senza arrotondamento.

Il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito di cui al punto 3.3.

Il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero.

3.4.5 Studenti iscritti portatori di handicap

Per gli studenti iscritti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori del punto 3.4.1 fino a un massimo del 40%.

3.5 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o scuola di specializzazione

3.5.1 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno

Gli studenti beneficiari iscritti al primo anno del corso di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione mantengono il beneficio e hanno diritto al pagamento della seconda rata di Borsa di Studio se sostengono con esito positivo l'esame finale di profitto del primo anno.

In caso negativo, si applicano le disposizioni per la decadenza totale. Non è prevista la decadenza parziale.

3.5.2 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione devono risultare regolarmente iscritti all'anno di corso dichiarato, conservando la regolarità della carriera accademica.

4 – REQUISITI DI REDDITO

4.1 L'ISEE

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio universitario e sulla base dell'**ISPE** (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) ai sensi delle disposizioni previste dal DPCM 5/12/2013 n°159.

L'ISEE verrà calcolato dall'INPS in base ai dati contenuti nella **Dichiarazione Sostitutiva Unica**. Tale dichiarazione può essere presentata:

- autonomamente, attraverso la procedura on-line registrandosi al portale dell'INPS;
- presso i soggetti preposti (uffici Inps, Comuni, Caaf).

L'ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale studente)”.

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di sette/dieci giorni lavorativi. Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE poiché saranno considerate valide solo attestazioni ISEE la cui data di sottoscrizione della DSU non sia successiva al **30 settembre 2019**.

Per l'a.a. 2019/2020:

- DSU presentate fino al 31/08/2019: i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2017 mentre il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) è quello al 31.12.2018;
- DSU presentate dal 1/09/2019: i redditi e il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) a cui fare riferimento sono quelli del 2018.

4.2 Limiti reddituali e patrimoniali

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli studenti devono avere un ISEE il cui:

- indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a € **23.000**
- indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non sia superiore a € **50.000**

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta la non idoneità al beneficio.

4.3 Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero

L'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente straniero residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

Conseguentemente, la valutazione economica dello studente straniero, i cui componenti il nucleo familiare risiedono all'estero e sono privi di codice fiscale italiano, avverrà sulla base dell'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente all'estero riferito ai redditi prodotti dall'intero nucleo familiare nell'anno solare 2017. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia.

Gli studenti stranieri potranno ottenere l'ISEE e l'ISPE presso i seguenti CAF convenzionati con l'Ateneo:

CAAF MILLENIUM srl sede di Como;

CAAF UIL S.I.V srl sede di Varese.

Gli studenti stranieri dovranno consegnare ai CAF i seguenti documenti originali:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito anno solare 2017 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno 2017)
- situazione patrimoniale riferita a fabbricati di proprietà alla data del 31 dicembre 2018 con l'indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2018 da ciascun componente il nucleo familiare (conti correnti, titoli, partecipazioni, dividendi, patrimonio netto ecc.)

Tale documentazione dovrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti;
- tradotte e legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. La documentazione può essere anche rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche/consolari estere in Italia per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale

ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000.

L'ISEE rilasciato dai caf convenzionati dovrà essere ottenuto entro la data del 30 settembre 2019.

Qualora, oltre allo studente, vi siano componenti del nucleo che hanno codice fiscale italiano, questi dovranno obbligatoriamente essere dichiarati e inseriti nell'ISEE.

In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.954,00 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamenti). L'importo indicato costituirà pertanto il valore ISR minimo.

Rifugiati politici e studenti provenienti da paesi particolarmente poveri

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, oltre a munirsi come gli altri richiedenti di un attestato ISEE, dovranno allegare alla domanda copia della certificazione di status di rifugiato politico.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri il cui elenco è definito da specifico decreto ministeriale la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

4.4 Acquisizione dei dati

L'Università degli Studi dell'Insubria acquisirà automaticamente i dati degli attestati ISEE presenti in banca dati INPS. Lo studente non dovrà pertanto fornire copia digitale o cartacea dell'ISEE o della DSU: sarà sufficiente indicare nella procedura web per l'inoltro della domanda il proprio codice fiscale. Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEE in corso di validità comporterà esclusione in tutte le graduatorie dei benefici richiesti.

Gli studenti stranieri che avranno ottenuto presso i caf convenzionati l'isee parificato dovranno procedere a fare l'upload del documento nell'apposita sezione della procedura on-line.

5 – IMPORTI DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO DI RISTORAZIONE

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato sia in base alla fascia ISEE del nucleo familiare sia alla provenienza geografica dello studente.

5.1 Fasce di reddito

In base al valore ISEE, entro il limite indicato al punto 4.3, si determinano tre fasce di reddito:

	Valore ISEE	
	da	a
Prima fascia	€ 0,00	€ 14.420,31
Seconda fascia	€ 14.420,32	€ 17.709,34
Terza fascia	€ 17.709,35	€ 23.000,00

5.2 Provenienza geografica

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del proprio nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi.

La durata del percorso da calcolare è quella minima impiegata, sulla base del tragitto con mezzi pubblici, escludendo tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati e i tempi di attesa.

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it> e i siti delle Aziende di trasporto locale.

- studenti in sede:** appartenenti a famiglie residenti nel comune sede del corso, in un comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. 4 aprile 2012, n.6 (art. 2 , comma 3 lett.b) o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- studenti pendolari:** appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;
- studenti fuori sede:** appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando la struttura abitativa d'Ateneo, strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico, da ottobre 2019 a luglio 2020. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare. Saranno altresì considerati studenti pendolari, gli studenti fuori sede che risiedano a titolo gratuito nei

collegi d'Ateneo o che non abbiano prodotto la certificazione di alloggio a titolo oneroso.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 20 novembre 2019. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

5.3 Ammontare delle Borse di Studio

5.3.1 Importi di Borsa di Studio per iscritti ad anni di corso regolare

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

<i>Studenti in sede</i>			
1^a Fascia	€ 1.997,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.705,00
2^a Fascia	€ 1.536,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.244,00
3^a Fascia	€ 1.214,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.922,00
<i>Studenti pendolari</i>			
1^a Fascia	€ 2.202,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.910,00
2^a Fascia	€ 1.739,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.447,00
3^a Fascia	€ 1.414,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.122,00
<i>Studenti Fuori Sede</i>			<i>ospiti presso i collegi Cattaneo, La Presentazione e Pomini o altri alloggi pubblici o privati per almeno 11 mesi durante l'a.a. 2019/2020</i>
1^a Fascia	€ 4.544,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.252,00
2^a Fascia	€ 3.961,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.669,00
3^a Fascia	€ 3.401,00	+	un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.109,00

5.3.2 Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso

Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati, così come il relativo servizio ristorazione gratuito, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

5.4 Servizio di ristorazione gratuita

Gli studenti che ottengono la borsa di studio usufruiscono anche del servizio c.d. di ristorazione gratuita: i pasti effettivi verranno conteggiati e riconosciuti presentando la Carta Ateneo Più rilasciata dall'Ateneo in punti di ristoro convenzionati e nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

I punti di ristoro sono distribuiti a Varese, Como, e Busto Arsizio e sono convenzionati direttamente con l'Ateneo.

5.4.1 Utilizzo della ristorazione gratuita

Il valore del pasto gratuito giornaliero è fissato in €. 6,50, senza vincoli in merito alla sua composizione.

Agli studenti beneficiari di Borsa di Studio:

- se in sede e pendolari viene riconosciuto il pasto gratuito dal lunedì al venerdì nel turno meridiano con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio;
- se fuori sede vengono riconosciuti il pasto gratuito dal lunedì alla domenica e il pasto serale per un valore di €.4,00 con esclusione del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio.

5.4.2 Gratuità per studenti iscritti al primo anno in caso di decadenza parziale

Ferme restando le modalità di cui al punto 5.4, per gli studenti beneficiari iscritti per la prima volta al primo anno, qualora raggiungano un numero di crediti sufficiente solamente alla conferma della condizione di beneficiario parziale, il servizio mensa è da intendersi gratuito nella misura del 50%.

A tali studenti verrà pertanto richiesto il rimborso della somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta per il servizio dalla prima rata del beneficio.

5.4.3 Gratuità per studenti iscritti al primo fuori corso

Gli studenti iscritti al primo fuori corso hanno diritto al pasto gratuito, solo nel periodo 01/01/2020-30/06/2020.

5.4.4 Prosecuzione del servizio dopo la laurea

Lo studente iscritto all'ultimo anno di corso regolare di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 31 dicembre successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.

Lo studente iscritto al primo anno fuori corso di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 30 giugno successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.

6 – INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO

6.1. Studenti portatori di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato sino ad un massimo di **€ 2.807,00** per studenti considerati in sede, di **€ 3.994,00** per studenti considerati pendolari e **€ 7.316,00** per studenti considerati fuori sede. Tale Borsa di Studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque in ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali. L'ammontare dell'integrazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione all'uopo nominata che valuterà ogni singola richiesta, sentito comunque il parere dell'Ufficio Disabili d'Ateneo.

6.1.1 Tempi e modalità di pagamento

Gli elevamenti della Borsa di Studio per studenti portatori di handicap verranno assegnati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva della Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto.

6.2. Mobilità internazionale

Gli studenti beneficiari della Borsa di Studio, ad esclusione degli iscritti alla scuola di specializzazione, possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

L'assegnazione dell'integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all'estero.

Il contributo è pari a **€ 550,00** mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage all'estero deve essere certificato dall'Ufficio Relazioni Internazionali d'Ateneo. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'Ateneo è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso:

- a) delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 per i paesi europei e fino a € 500,00 per i paesi extraeuropei;
 - b) della quota della trattenuta per i pasti gratuiti non fruiti nel periodo di soggiorno;
- Il rimborso dei pasti sarà calcolato su frazioni quindicinali e avrà luogo solo ed esclusivamente per soggiorni studio o stage nell'ambito del programma Erasmus. Altri

periodi di studio trascorsi all'estero su iniziativa dello studente non daranno luogo ad alcun rimborso.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.

6.2.1 Graduatorie di Mobilità internazionale

La graduatoria provvisoria per i contributi di Mobilità Internazionale verrà pubblicata a cura dell'Ateneo entro il 31/01/2021. Eventuali ricorsi motivati avverso l'esito della graduatoria andranno presentati entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

6.2.2 Tempi e modalità di pagamento

I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria della Borsa di Studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.

Il pagamento dell'integrazione (comprensiva di rimborso pasti e spese viaggio) avverrà entro il 28/02/2021.

7 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

7.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite ISEE di € 23.000 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

[1-(ISEE studente/Limite Isee)]x1000

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il 10 agosto 2019, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2019, è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{crediti studente} - \text{crediti minimi}) \times [600 / (\text{crediti massimi} - \text{crediti minimi})]$$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2019, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

$$(\text{votazione media ponderata studente} - 18) \times [400 / (30 - 18)]$$

8 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 31 ottobre 2019 (entro il 30 marzo 2020 per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale e gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione) sul sito d'ateneo nella sezione <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio>.

Le istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, tramite la modalità online prevista, all'Ufficio Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

Completata la procedura di revisione verrà esposta la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.

9 –MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

9.1 Modalità di pagamento

La borsa di studio verrà pagata tramite accredito su conto corrente o carta prepagata dotata di IBAN intestato allo studente al quale sarà richiesto in fase di compilazione della domanda del beneficio di indicare le coordinate bancarie (iban). Lo studente, che al momento della presentazione della domanda non possiede un conto corrente potrà richiedere il rilascio della Carta Ateneo Più su cui potrà attivare la funzionalità di carta bancaria. Questa ultima soluzione è fortemente consigliata in quanto rende più certo e veloce il pagamento delle borse di studio.

9.2 Tempi di pagamento

9.2.1 Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio (pari al 50% dell'importo monetario complessivo) sarà erogata ai beneficiari entro il **31 dicembre 2019** (entro il **31 maggio 2020** per gli iscritti ai primi anni della laurea magistrale e gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione).

La seconda rata della borsa sarà corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

9.2.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

La prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell'importo monetario complessivo, sarà erogata ai beneficiari entro il **31 dicembre 2019** mentre il saldo verrà erogato entro il **1° luglio 2020**.

Per gli iscritti al 1 anno fuori corso (non intermedio), l'intero importo del beneficio sarà erogato entro il **31 dicembre 2019**.

9.2.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo del Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione

La prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell'importo monetario complessivo, sarà erogata ai beneficiari **entro il 31 maggio 2020** mentre il saldo verrà erogato **entro il 1° luglio 2020**.

10 – INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI

10.1 Incompatibilità

La Borsa di Studio è incompatibile con:

- analoghe forme di aiuto economico erogate da altri enti pubblici o privati;
- le Borse di Studio erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9.4.2001 (c.d. borse di eccellenza e merito);
- le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni dall'attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare all'Ufficio Diritto allo Studio e servizi agli studenti. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati dall'Ateneo per il diritto allo studio.

10.2 Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente gestore del Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L'ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito.

11 – DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO

11.1 Decadenza totale

Lo studente decade dal diritto alla Borsa di Studio decade qualora:

- a)** incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo;
- b)** non presenti all'Ufficio Diritto allo studio e servizi agli studenti, nei tempi che saranno indicati, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- c)** l'Ateneo accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti;
- d)** presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2019/2020;

La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;

- e)** risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2019/2020, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
- f)** iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non consegua il requisito di merito previsto;
- g)** iscritto al primo anno dei corsi di dottorato o scuola di specializzazione non consegua il requisito di merito previsto.

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente può chiedere all'Università degli Studi dell'Insubria, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie della Borsa di Studio, di trasmettere all'Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.

In questo caso lo studente decade dalla Borsa di Studio.

Agli studenti iscritti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che non raggiungono il requisito di merito ex post, pur utilizzando il bonus, non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla borsa di studio: pertanto lo studente manterrà il beneficio della prima rata della borsa di studio (o del sussidio messo a disposizione in alternativa) mentre non gli verrà corrisposta la seconda rata.

11.2 Decadenza parziale

Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio integrale della Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito entro il 30 novembre 2020.

11.3 Conseguenze della decadenza

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio della Borsa di Studio, dovrà corrispondere all'Università degli Studi dell'Insubria le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni, e l'importo

corrispondente al valore del servizio ristorazione effettivamente goduto (valore del pasto gratuito).

In caso di decadenza parziale, ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta dalla prima rata del beneficio per il servizio ristorazione.

Relativamente all'eventuale fruizione del servizio abitativo, lo studente dovrà corrispondere altresì:

- a) in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di merito, dei dati di reddito autocertificati, per iscrizione al ripetente in corso d'anno o per mancata presentazione della documentazione originale richiesta per il controllo delle autocertificazioni prodotte, la differenza tra l'importo di tariffa agevolata e l'importo di tariffa piena;
- b) in caso di decadenza per rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo, la tariffa agevolata prevista dal presente bando di concorso o, se più favorevole allo studente, la tariffa piena rispetto all'effettivo periodo di fruizione.

Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.

12 – CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

12.1 Controlli

La domanda per tutti i benefici erogati è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Ai fini dell'accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, ci si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9/4/2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

In accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, sono sottoposti a controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte, gli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra P.A. detentrica dei dati autocertificati.

Per situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini ci si potrà avvalere dell'ausilio della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

12.2 Conseguenze in caso di non veridicità

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012, nonché l'ulteriore sanzione amministrativa di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010. Entrambe le sanzioni sono oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981. È inoltre prevista la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi. Resta inteso che lo studente sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito sia in termini di borsa di studio sia dei servizi eventualmente fruiti.

Sanzione ex art. 10, comma 3, D.Lgs. 68/2012:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012, è pari al triplo di quanto percepito sia monetariamente sia in forma di servizi;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e quanto spettante.

La sanzione riguarderà, oltre la borsa di studio, anche i pasti fruiti gratuitamente e il servizio abitativo a tariffa agevolata.

Sanzione ex all'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010.

La sanzione è variabile da €.500 a €.5.000 e viene irrogata in proporzione al vantaggio indebitamente percepito, rapportato al vantaggio massimo conseguibile.

Esempio:

Perdita totale del beneficio: la sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente percepito corrispondente a quanto effettivamente percepito rapportato all'importo massimo di Borsa di studio previsto per la fascia di appartenenza e alla condizione dello studente (in sede, fuori sede, pendolare).

Studenti in sede

1 ^a Fascia	€ 1.997,00
2 ^a Fascia	€ 1.536,00
3 ^a Fascia	€ 1.214,00

Quindi se uno studente in sede ha percepito la borsa di studio prevista per la 3^a fascia di €.1214,00, il vantaggio massimo conseguibile è di €.1997.

La sanzione sarà quindi pari a $(1214 : 1997 = x \text{ sanzione} : 5000)$, ossia €.3107,16

Nel caso di decadenza parziale del beneficio la sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente percepito corrispondente alla differenza tra quanto percepito e

quanto spettante. Se ad es. lo studente percepisce una borsa di studio di €.1536, e si accerti che l'ammontare della stessa era pari e €. 1214 la sanzione sarà:
 $((1536-1214): 1536 = x \text{ sanzione} : 5000)$

E' fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

12.3 Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo per la giurisdizione amministrativa sarà quello di Milano mentre per la giurisdizione ordinaria sarà quello di Varese.

13 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

13.1 Termini

La domanda per la Borsa di Studio/Servizio ristorazione deve essere presentata dal **22 luglio 2019 al 30 settembre 2019 ore 15.00**. I termini previsti sono perentori.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Diritto allo Studio e servizi agli studenti, entro 15 giorni dall'evento e in forma scritta, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all'Ufficio entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

13.2 Modalità

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere iscritti per l'a.a. 2019/2020; l'iscrizione deve essere perfezionata entro la data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo informatico disponibile sul sito internet <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio> alla voce Servizi Web Diritto allo Studio.

1. Gli studenti già iscritti o immatricolati all'Ateneo non avranno necessità di inviare il riepilogo dati sottoscritto.
2. Gli studenti non iscritti o immatricolati all'Ateneo, che partecipano per la prima volta ai concorsi, dovranno fare l'upload del riepilogo della domanda sottoscritta e della copia di un documento d'identità fronte retro in corso di validità.



In entrambi i casi può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva (contratto d'affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, dichiarazione di valore in loco del titolo di studio precedente, ecc).

L'invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite upload nell'apposita pagina della procedura on line.

Successivamente alla presentazione della domanda, nei seguenti casi, sarà necessario ricollegarsi allo sportello on line per completare le dichiarazioni precedentemente rese:

- ✓ entro il 12 novembre 2019: conferma del superamento entro il 31 ottobre 2019 dell'esame di tirocinio e dichiarazione della media ponderata posseduta, per gli studenti iscritti ai corsi dell'area sanitaria;
- ✓ entro il 30 marzo 2020: dichiarazione di conseguimento del titolo di laurea triennale, per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale non ancora laureati al momento della presentazione della domanda.

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2019/2020 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.



SERVIZIO ABITATIVO

14 - SERVIZIO ABITATIVO PRESSO IL COLLEGIO “CARLO CATTANEO”, IL COLLEGIO “LA PRESENTAZIONE” E LA RESIDENZA “POMINI”

Il servizio abitativo legato al diritto allo studio universitario viene erogato presso il Collegio “Carlo Cattaneo” nella sede di Varese, presso il Collegio “La Presentazione” nella sede di Como e presso la Residenza “Pomini” di Castellanza, oltre che presso altre strutture che l'Ateneo convenzionasse in corso d'anno.

Il concorso per l'assegnazione del servizio abitativo si rivolge agli studenti **“fuori sede”**, vale a dire gli studenti residenti nei comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede dei corsi con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti.

Alla data di emanazione del bando i posti alloggio a disposizione per il diritto allo studio sono:

1. presso il collegio “Carlo Cattaneo” in Varese: **28** posti letto (di cui 18 posti riservati per le riconferme),
2. presso il collegio “La Presentazione” in Como: **12** posti letto (di cui 2 posti riservati per le riconferme),
3. presso la residenza “Pomini” in Castellanza: **8** posti letto.

14.1 Condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica previsti per la concessione della Borsa di Studio.

I posti letto press i collegi sono prioritariamente conferiti agli studenti che già vi risiedono in quanto assegnatari per l'a.a. 2018/2019 purché gli stessi risultino in regola con il pagamento delle rette e senza altre pendenze amministrative con l'Ateneo (compresi i danni collettivi o singoli verificatisi nelle strutture abitative negli anni accademici precedenti).

Non possono partecipare al concorso gli studenti:

- considerati pendolari o in sede;
- gli studenti che si trovino in posizione debitoria non concordata verso l'Ateneo;
- gli studenti che abbiano già beneficiato del posto letto per lo stesso anno di corso;
- gli studenti incorsi in provvedimenti disciplinari da parte dell'Università.

14.2 Modalità e termine di presentazione della domanda

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere iscritti per l'a.a. 2019/2020; l'iscrizione deve essere perfezionata prima dell'assegnazione del posto letto.

La domanda va presentata avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attraverso il modulo on-line disponibile sul sito d'ateneo <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio> alla voce Servizi Web Diritto allo Studio.

1. Gli studenti già iscritti o immatricolati all'Ateneo per l'a.a. 2019/2020 possono compilare la domanda e confermare la stessa senza necessità di inviare il riepilogo dati sottoscritto.
2. Gli studenti non iscritti o immatricolati all'Ateneo, che partecipano per la prima volta ai concorsi, dovranno fare l'upload del riepilogo della domanda sottoscritta e della copia di un documento d'identità fronte retro in corso di validità.

14.3 Termini

La domanda di assegnazione posto letto può essere presentata con le modalità sopra descritte dal **22 luglio 2019 al 23 agosto 2019**.

Gli studenti sono tenuti a comunicare per iscritto, entro 15 gg., all'Ufficio Diritto allo Studio tramite mail al servizio INFOSTUDENTI <https://infostudente.uninsubria.it/> qualsiasi evento riguardante la richiesta di posto letto, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (trasferimento presso altra università, impossibilità a proseguire gli studi, rinuncia, ecc.). Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all'Ateneo entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

14.4 Formulazione graduatoria Nuove Ammissioni

Le graduatorie sono suddivise tra:

- nuove ammissioni studenti UE iscritti al primo anno di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione;
- nuove ammissioni studenti extra UE iscritti al primo anno di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione;
- nuove ammissioni studenti UE iscritti ad anno di corso successivi al primo;
- nuove ammissioni studenti extra UE iscritti ad anni di corso successivi al primo.

Per le nuove ammissioni l'assegnazione avverrà proporzionalmente al numero degli idonei presenti per ciascuna categoria.

Le graduatorie sono formulate sulla base dei criteri di reddito e di merito utilizzati per l'assegnazione delle Borse di Studio.

Nella formulazione delle graduatorie verrà data la precedenza agli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%.

14.5 - Pubblicazione degli esiti e dei ricorsi

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio> il giorno 30 agosto 2019.

In considerazione della necessità di provvedere tempestivamente all'assegnazione dei posti letto le eventuali istanze di revisione dell'esito di graduatoria provvisoria, debitamente motivate, dovranno essere presentate entro 7 giorni dalla pubblicazione

della graduatoria, scaricando e compilando il modulo dalla pagina di visualizzazione dell'esito attraverso lo sportello on line.

Completata la procedura di revisione, l'Ufficio Diritto allo Studio procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive il 13 settembre 2019. Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti (Tar della Regione Lombardia) e secondo le formalità previste dalla normativa vigente

14.6 Assegnazione posto alloggio.

Gli studenti vincitori del concorso potranno fruire del posto letto dal 1°ottobre 2019 al 30 settembre 2020 con esclusione del mese di agosto. Resta inteso che chi avesse necessità di soggiornare anche durante tale mese deve fare richiesta scritta di proroga all'ufficio diritto allo studio e pagare la relativa quota.

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari o abbiano posizioni debitorie aperte e non concordate o inadempienti in seguito ad accordo rateale, verranno automaticamente esclusi nelle graduatorie di riconferma o di nuova ammissione.

Il saldo della pendenza entro il termine di presentazione dei ricorsi permetterà la rimozione dell'esclusione. In mancanza, in caso di domanda di riconferma del posto alloggio si procederà a dimissioni d'Ufficio; in caso di nuove ammissioni, l'esclusione permarrà nella graduatoria definitiva.

Accettazione ed assegnazione - Riconferme

L'accettazione del posto letto per gli studenti che riconfermano, dovrà avvenire dal 16 al 20 settembre 2019 utilizzando l'apposita funzione dello sportello on-line, con la quale lo studente si impegna al pagamento dell'intero anno/semestre.

Al termine della procedura lo studente riceverà all'indirizzo di posta elettronica d'Ateneo la lettera di ammissione che dovrà presentare presso la Reception del Collegio Universitario unitamente alla ricevuta di pagamento della cauzione.

Gli studenti che non provvederanno all'accettazione del posto letto entro il 20 settembre 2019 saranno considerati rinunciatari con conseguente esclusione dalla graduatoria.

Accettazione ed assegnazione – nuove ammissioni

L'assegnazione al Collegio avviene seguendo l'ordine delle graduatorie: anni successivi UE, anni successivi extra UE, matricole UE e matricole extra UE. Per le nuove ammissioni l'assegnazione avverrà proporzionalmente al numero delle domande pervenute per ciascuna categoria

Lo studente è tenuto a prendere visione delle graduatorie pubblicate nel sito d'Ateneo <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio>, nonché delle comunicazioni ad esse collegate.

A partire dal giorno 16 settembre 2019 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 20 settembre 2019 gli studenti beneficiari potranno collegarsi alla funzione sportello on-line per accettare – rinunciare- sospendere il posto letto. L'accettazione del posto letto impegna lo studente al pagamento dell'intero anno sino al 30/09/2020.

Lo studente, per espletare le modalità di assegnazione, dovrà seguire questa procedura:

- selezionare accettazione – rinuncia – **sospensione ****
- autocertificare l'iscrizione universitaria – e l'eventuale numero di matricola
- accettare le condizioni espresse nell'atto di impegno al pagamento dell'importo dovuto

**** Sospensione:** gli studenti iscritti alle prove di ammissione per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale e/o locale, potranno sospendere l'accettazione del posto letto fino e non oltre il 31 ottobre 2019: dopo tale data se non avranno proceduto all'immatricolazione (e quindi alla conferma dell'accettazione del posto letto) saranno esclusi dalla graduatoria.

Una volta espletata la procedura di accettazione, lo studente riceverà all'indirizzo di posta elettronica di Ateneo l'avviso di pagamento della cauzione e la lettera di ammissione.

La ricevuta del versamento della cauzione e la lettera dovranno essere presentate, unitamente ad un documento di identità valido, alla Reception del Collegio Universitario.

Allo studente che rinunci al posto letto assegnato entro e non oltre 7 giorni, l'Ateneo tratterà il deposito cauzionale a copertura del periodo usufruito e l'atto di impegno sottoscritto verrà annullato.

L'importo del deposito cauzionale per l'anno accademico in corso è fissato in € 300,00 per il collegio C. Cattaneo, in €. 400,00 per il collegio La Presentazione e in €.500,00 per la residenza Pomini.

Tale somma, che sarà utilizzata a fronte di eventuali danni di cui lo studente si renda direttamente responsabile, sia se causati da ignoti alle strutture collettive sia per rette non pagate, verrà restituita dopo le dimissioni, fatta salva la richiesta di risarcimento per danni il cui valore sia superiore all'importo della cauzione.

Gli studenti assegnatari di posto letto che nell'anno accademico 2019/2020 partecipano ad un programma di mobilità internazionale sono tenuti a comunicare all'Università degli Studi dell'Insubria, attraverso idonea certificazione, il periodo di permanenza all'estero. Durante tale periodo il posto letto potrà essere assegnato ad altro studente. Gli aventi diritto potranno riprendere possesso del posto letto soltanto alla data di scadenza del progetto di mobilità, indicata sulla certificazione presentata, fatte salve eventuali disponibilità di posti letto in caso di rientro anticipato dal programma di mobilità

14.7 - Costo dell'alloggio - modalità di pagamento – tariffe

Il pagamento dell'alloggio sarà vincolato:

- per un periodo di 11 mesi per gli studenti iscritti a un regolare anno di corso;
- per un periodo di 6 mesi (fino al 31.3.2020) per gli studenti iscritti al primo anno fuori corso;

la permanenza potrà essere prorogata fino al mese di conseguimento del titolo di laurea e comunque non oltre il 30.09.2020 alla tariffa piena del relativo collegio.

Gli studenti assegnatari saranno chiamati a sottoscrivere, in fase di accettazione del posto letto, un atto di impegno a pagare l'intero importo dovuto, indipendentemente dall'effettiva fruizione del posto alloggio.

A tale principio si deroga solo in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo. In questo caso gli studenti potranno corrispondere, se più favorevole rispetto a quanto indicato nell'atto di impegno, la tariffa piena per l'effettivo periodo di fruizione, a partire dalla data di ammissione. Gli studenti diversamente abili corrisponderanno la tariffa a loro assegnata (€ 250,00).

Tariffa unica agevolata

La tariffa unica agevolata è fissata in € 2.750,00 annui (da ottobre 2019 a settembre 2020) per gli iscritti ad un regolare anno di corso.

La tariffa unica agevolata è fissata in € 1.500,00 annui (da ottobre 2019 a marzo 2020) per gli iscritti al primo anno fuori corso.

Iscritti al primo anno fuori corso

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2019/2020 al primo anno fuori corso, dal 1° aprile 2020 potranno prorogare la permanenza alla tariffa piena.

La domanda dovrà essere presentata tramite e-mail al servizio INFOSTUDENTI <https://infostudente.uninsubria.it/>.

Riduzione delle tariffe

La tariffa applicata sarà proporzionalmente ridotta, in considerazione della riduzione del periodo di ospitalità, per gli studenti:

- iscritti al primo anno della laurea magistrale che vengono ammessi in corso d'anno dopo l'avvenuta iscrizione all'Università;
- che partecipano a un programma di Mobilità Internazionale, purché certificato dall'Ateneo di appartenenza;
- che vengono assegnati per una parte dell'anno accademico, in considerazione del particolare ordinamento didattico, ad altra sede universitaria.

Modalità e tempi di pagamento

Il pagamento delle rette viene effettuato tramite la trattenuta sulla borsa erogata, vale a dire € 1.500,00 verranno trattenuti sulla prima rata, € 1.250,00 sulla seconda rata. Per gli studenti che risulteranno beneficiari parziali la trattenuta della tariffa agevolata sarà operata in un'unica soluzione. Eventuali mancate fruizioni durante l'anno (es. soggiorni Erasmus) verranno regolate al termine dell'anno accademico.

14.8 Dimissioni - Decadenza dal posto alloggio

Termine dell'ospitalità

Lo studente che, per qualsiasi motivazione, abbandona definitivamente il posto alloggio occupato, dovrà concordare la data delle dimissioni con l'Ufficio Diritto allo Studio e servizi agli studenti.

La cauzione versata dallo studente dimissionario potrà essere trattenuta, parzialmente o integralmente, a copertura di posizioni debitorie di qualsiasi natura con l'università. La cauzione, integrale o residua, verrà restituita tramite bonifico bancario su conto intestato o cointestato allo studente, le cui coordinate dovranno essere comunicate sul modulo di dimissioni.

Decadenza

Decadrà dal godimento dell'assegnazione dell'alloggio lo studente che:

1. non risulti regolarmente iscritto per l'anno accademico 2019/2020 all'Università degli Studi dell'Insubria;
2. per le riconferme: non abbia provveduto a sottoscrivere l'accettazione con l'atto di impegno al pagamento delle rette entro il termine stabilito;
3. per le nuove ammissioni: non abbia provveduto all'accettazione del posto letto entro il termine stabilito secondo le modalità previste;
4. abbia prodotto all'Università degli Studi dell'Insubria dichiarazioni non veritiere. In tal caso saranno applicate le sanzioni previste dagli art. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000;
5. incorra in sanzioni disciplinari previste dal Regolamento del Collegio superiori alla censura scritta.

15 - Sovvenzione Straordinaria

15.1 Ammontare della Sovvenzione

Le Sovvenzioni Straordinarie vengono attribuite nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio che per l'a.a. 2019/2020 è pari a €10.000,00

Le Sovvenzioni Straordinarie possono essere cumulate con tutte le altre forme di assistenza e possono essere concesse una sola volta nel corso di ogni anno accademico e, per la stessa motivazione, una sola volta per tutta la durata della carriera accademica.

L'ammontare della sovvenzione non può superare la somma di € 1.000,00.

15.2 Chi ha diritto e come si ottiene

Le sovvenzioni possono essere concesse nei seguenti casi:

- a. studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche familiari, con perdita del reddito principale a disposizione;
- b. malattie, incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, che hanno colpito gravemente lo studente o familiari compromettendo il curriculum scolastico;
- c. decesso di un componente del nucleo familiare.

Gli eventi devono essersi verificati nel periodo 1° ottobre 2018 – 30 settembre 2019. Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti in possesso del requisito di reddito, di merito e regolarità accademica previsti per la concessione della borsa di studio:

- fino al primo anno fuori corso per gli studenti iscritti a un corso di laurea di triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale;
- limitatamente agli anni di iscrizione regolare per gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e specializzazione.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 13 dicembre 2019.

I richiedenti dovranno presentare la documentazione prevista per la concessione della Borsa di Studio con l'aggiunta di quella specifica relativa agli eventi per i quali si richiede il contributo. L'assenza di tale documentazione comporterà l'automatica archiviazione della domanda.

L'assegnazione della sovvenzione sarà effettuata da apposita commissione all'uopo nominata.



16 – INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>. Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it.

17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 l'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di Ateneo al seguente link <https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio>

Varese,

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue



APPENDICE 1

Termini per la presentazione delle domande

Per tutti i benefici la domanda potrà essere presentata dal 22 luglio 2019

BENEFICIO	DATA DI SCADENZA
RICONFERMA POSTO ALLOGGIO	Ore 15 del 23 agosto 2019
NUOVE AMMISSIONI POSTO ALLOGGIO	Ore 15 del 23 agosto 2019
BORSA DI STUDIO	Ore 15 del 30 settembre 2019
INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	Ore 15 del 30 settembre 2019
INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO MOBILITA' INTERNAZIONALE	Ore 15 del 30 settembre 2019
SERVIZIO RISTORAZIONE	Ore 15 del 30 settembre 2019
SOVVENZIONE STRAORDINARIA	Ore 15 del 13 dicembre 2019

APPENDICE 2

L'ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Il DPCM n. 159/2013 ha modificato la precedente normativa dell'ISEE. Si ricordano brevemente le principali variazioni:

- la valutazione avviene sulla base dei valori di reddito del secondo anno solare precedente la DSU e sulla base dei valori patrimoniali dell'anno immediatamente precedente la DSU dell'intero nucleo familiare
- chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) indicando che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socio assistenziali o per minorenni)
- il patrimonio immobiliare viene valutato sulla base dei valori ai fini IMU e non più ICI
- i redditi e i patrimoni di fratelli o sorelle dello studente richiedenti non sono più dimezzati ma concorrono nella misura del 100%
- l'ISEE è integrato con i redditi esenti ai fini IRPEF e prodotti all'estero (esclusivamente per i soggetti in possesso di codice fiscale italiano)

Pertanto, per l'a.a. 2019/2020 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2017, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31.12.2018.

Scadenza modello ISEE 2019: le novità sul termine di validità

Fino allo scorso anno, il modello ISEE era valido dalla data di rilascio e fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

L'articolo 10, comma 4, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ha modificato la validità delle DSU ai fini ISEE, stabilendo che dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione sia valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 agosto.

Il decreto legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza (DL n. 4 del 28 gennaio 2019) ha ulteriormente modificato tale comma, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità e di scadenza delle sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.

Pertanto, alle DSU presentate nell'anno 2019, a legislazione vigente, si applicano le seguenti regole e scadenze:

- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019 (ad es., una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019). Si precisa che le DSU già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019, sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Pertanto, le attestazioni ISEE, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 dicembre 2019;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 sono valide dal momento della presentazione al 31 agosto 2020 (ad esempio, una DSU presentata il 1° ottobre 2019 è valida dal 1° ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020).

Per tutte le informazioni riguardanti la normativa legata all'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario si rimanda al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n°159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", nonché al CAAF incaricato dallo studente presso cui la dichiarazione ISEE sarà rilasciata.

Nucleo familiare: composizione

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

*ATTENZIONE: a differenza della precedente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2017.

- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di

sottoscrizione dell'ISEEU, inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente;

- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente
- f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.

Studente indipendente

Lo studente potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre l'attestazione ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 6.500 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (o del genitore affidatario, in caso di separazione legale o divorzio) e delle altre persone.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato.

Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati verrà integrato nel nucleo d'origine, senza il coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPCM 159/2013, Il nucleo familiare dello studente iscritto a un corso di dottorato di ricerca è formato esclusivamente:

- dallo stesso richiedente;
- dal coniuge;
- dai figli minori di anni 18;
- dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo.

E' fatta comunque salva la possibilità per il richiedente di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (inclusendo cioè eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti.

Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

Si riportano alcuni casi particolari, di studente **non indipendente**:

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);

oppure

- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);

oppure

- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sè, salvo che - se coniugato - debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato a contattare l'Ufficio Diritto allo Studio e servizi agli studenti prima di inoltrare la domanda al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEE del nucleo da dichiarare.

ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE in corso di validità e si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi,

si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità secondo le seguenti modalità:

1. per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui sopra, si aggiorna l'indicatore ISR facendo riferimento ai seguenti redditi (che sostituiscono quelli presenti nell'ISR ordinario):
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
- Nei casi di cui alla lettera a), i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
2. fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato come sopra indicato.
3. l'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Si rinvia agli Uffici INPS o al Caaf per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.